



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE OCCORRENTE

ALL' A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 635790010F

I N D I C E

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO	3
01 – <i> Oggetto dell'appalto</i>	3
02 – <i>Caratteristiche tecniche richieste</i>	3
2.1 – <i>Apparecchiatura in noleggio:</i>	3
2.2 – <i>Fornitura di materiale di consumo</i>	4
2.3 – <i>Assistenza tecnica:</i>	5
2.4 – <i>Formazione del personale</i>	5
03 – <i>Durata della fornitura, periodo di prova, consegna e collaudo</i>	5
04 – <i>Valore complessivo dell'appalto, costi della sicurezza, volumi di attività e prezzi offerti</i>	6
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	7
05 – <i>Referenti dell'appalto</i>	7
06 – <i>Variazioni</i>	8
07 – <i>Clausola di salvaguardia</i>	9
08 – <i>Responsabilità civile, copertura assicurativa</i>	10
09 – <i>Deposito cauzionale</i>	10
10 – <i>Cessione del contratto e subappalto occulto</i>	11
11 – <i>Interruzione della fornitura da parte del contraente</i>	12
12 – <i>Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario</i>	13
13 – <i>Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive</i>	14
14 – <i>Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08</i>	15
15 – <i>Codice etico aziendale e Patto di integrità</i>	15
16 – <i>Rendicontazione, fatturazione e pagamenti</i>	16
17 – <i>Revisione prezzi</i>	18
18 – <i>Penalità e risoluzione del contratto</i>	19
19 – <i>Diritto di recesso</i>	21
20 – <i>Clausola risolutiva espressa</i>	22
21 – <i>Fallimento, successione, liquidazione del fornitore</i>	24
22 – <i>Clausola di adesione</i>	24
23 – <i>Spese contrattuali</i>	25
24 – <i>Foro competente e Giurisdizione</i>	25
25 – <i>Rinvio altre norme</i>	25

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**01 – Oggetto dell'appalto**

- 1.1 Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in service di un sistema per facoemulsificazione occorrente alla Struttura Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero Bassini dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel successivo articolo 2.
- 1.2 La struttura potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative dell'Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7 del presente capitolato.
- 1.3 Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono puntualmente descritte al successivo art. 2. Sono comprese nell'oggetto della fornitura tutte le ulteriori diverse attività connesse e/o conseguenti che si rendessero necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato nel presente Capitolato Speciale.
- 1.4 Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
- 1.5 Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l'erogazione della fornitura alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.

02 – Caratteristiche tecniche richieste

La fornitura in service oggetto del presente capitolato comprende le seguenti prestazioni:

- Fornitura di materiale di consumo;
- Apparecchiatura in noleggio;
- Assistenza tecnica;
- Formazione del personale.

2.1 - Apparecchiatura in noleggio:

Facoemulsificatore: n. 1 strumento per impiego delle cassette monouso.

Caratteristiche del facoemulsificatore:

- Pompa di aspirazione di tipo peristaltico, preferibilmente con sistema a 7 roller ed interfaccia elastomerica *(ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica)*:
 - controllo lineare o fisso del vuoto con valori pari o superiore a 700 mm Hg;

- controllo lineare o fisso del flusso di aspirazione con valori da 0 a 60 ml/min;
- preferibilmente dotato di possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale, con controllo lineare o fisso, compresa la fase di emissione degli ultrasuoni *(ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica)*.
- Sistema di irrigazione:
 - che consenta l'irrigazione passiva per gravità attraverso asta portabottiglia;
 - preferibilmente dotato di un sistema di irrigazione attiva con controllo e mantenimento automatico della pressione intraoculare durante tutta la procedura *(ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica)*;
 - doppio sensore di infusione ed aspirazione che consenta un controllo ottimale della fluidica;
 - sistemi di prevenzione del collasso della camera anteriore (surge post-occlusione) meccanici ed automatici tramite controllo software;
- Emissione ultrasuoni:
 - rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore, preferibilmente con facoemulsificazione torsionale - *(ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica)*;
 - emissione di ultrasuoni programmabile in diverse modalità (continuo, pulsato e burst);
 - manipoli ultrasonici ad elevata ergonomia con cristalli piezoelettrici;
 - ampia gamma di punte disponibili per migliorare l'efficienza di facoemulsificazione.
- Vitrectomia anteriore:
 - potenza di taglio programmabile da uno a 4000 tagli/min circa;
 - sonda per vitrectomia a ghigliottina oscillante monouso a 23G.
- Sistemi di allarmi visivi e sonori;
- Programmabilità e aggiornamento:
 - impostazioni personalizzabili;
 - che consenta di copiare ed esportare i parametri chirurgici e di sistema;
 - che consenta l'aggiornamento software.
- Completo di :
 - display a colori ad alta definizione ampio e touch screen;
 - pedale completamente programmabile collegato al sistema tramite cavo e/o wireless wi-fi;
 - telecomando a infrarossi.

2.2 - Fornitura di materiale di consumo

La fornitura in service comprende:

- la fornitura annua di n. 1300 kit monouso e monoconfezione per interventi di facoemulsificazione di cataratta contenenti:
 - cassetta monouso compatibile con sistema di gestione della fluidica comprensiva di linea di aspirazione e irrigazione, sacca raccogli liquidi e deflussore;
 - punta per facoemulsificazione monouso comprensiva di chiave compatibile con la microincisione sub 2.4 mm;
 - sleeve monouso per punta facoemulsificazione e per manipolo irrigazione/aspirazione.

- la fornitura annua di n. 5200 sacche da 500 ml di soluzione salina bilanciata sterile per chirurgia oftalmica.

Dovranno essere consegnati insieme all'apparecchio i seguenti dispositivi, di cui si prevede un'eventuale sostituzione durante il periodo di vigenza contrattuale:

- n. 16 manipoli per facoemulsificazione;
- n. 16 manipoli irriga/aspira;
- n. 32 punte riutilizzabili angolate a 45° di 2.2-2.4 mm

2.3 - Assistenza tecnica:

- manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria;
- numero di chiamate illimitate;
- intervento su chiamata presso la sala operatoria con personale proprio entro 8 ore lavorative dalla chiamata in caso di malfunzionamento;
- il tempo massimo di risoluzione del guasto (ripristino totale di tutte le funzionalità dell'apparecchiatura), non deve essere superiore alle 24 ore lavorative (3 giorni lavorativi);
- in caso di non riparabilità la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura;
- il tempo massimo di fermo macchina (anche di una sola funzionalità) ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 20 giorni solari/anno;
- verifiche di sicurezza elettrica generali con cadenza annuale e "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della A.O.;
- almeno un controllo annuale programmato della funzionalità e manutenzione degli strumenti – il numero dei controlli programmati dovrà essere pari ad almeno quello dichiarato dal costruttore;
- il piano annuale delle manutenzioni programmate dovrà essere inviato al Servizio Ingegneria Clinica e all'UO utilizzatrice;
- copia dei rapporti di intervento delle attività manutentive svolte (correttive e programmate) dovrà essere lasciata all'AO;
- comprensiva della sostituzione di manipoli per faco e manipoli irriga/aspira in caso di malfunzionamento. Resta esclusa la sostituzione dei manipoli solo nel caso di evidente dolo.

2.4 - Formazione del personale

Si richiede la formazione avanzata del personale operativo/medico/infermieristico (personale di sala) per tre giornate all'avvio del contratto, una volta effettuato il collaudo dell'apparecchiatura.

03 – Durata della fornitura, periodo di prova, consegna e collaudo

- 3.1 Il contratto avrà durata di **48 mesi**, si precisa che l'erogazione della fornitura decorrerà dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 19.
- 3.2 L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro

semplice richiesta da parte dell'A.O. inoltrata tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto.

- 3.3 L'A.O. ICP si riserva di sottoporre la fornitura in oggetto ad un periodo di prova, di un mese, decorrente dalla data di messa in funzione, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dell'apparecchiatura offerta, a giudizio insindacabile della stessa Azienda. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 48 mesi.

In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura resa, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza della fornitura offerta. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società con un preavviso non inferiore a 10 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc..

Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

- 3.4 L'apparecchiatura dovrà essere consegnata, installata e messa in funzione entro 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 D. Lgs 163/06.

- 3.5 Il collaudo, da effettuarsi presso l'Azienda Ospedaliera con spese a carico della ditta aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione della A.O., sottoscritto dal Responsabile della S.C. di Oculistica, dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o da suo delegato.

Il Collaudo dell'apparecchiatura dovrà essere stabilito con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'A.O. ICP. Al medesimo si procederà a seguito dell'esito positivo del periodo di prova.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:

- piano manutenzioni programmate;
- manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
 - direttiva 93/42/EEC s.m.i.;
 - normative particolari CEI e UNI;
 - licenze d'uso dell'eventuale software fornito.

04 - Valore complessivo dell'appalto, costi della sicurezza , volumi di attività e prezzi offerti

Valore complessivo dell'appalto e costi relativi alla sicurezza

Il Valore presunto della fornitura per il periodo di 48 mesi è di **€ 330.754,00 (IVA 22% esclusa)**, di cui € 1.320,00 (IVA 22% esclusa), quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così composto:

Descrizione	Importo a base d'asta per un periodo di 48 mesi Iva esclusa
Fornitura di materiale di consumo	€ 304.704,00
Noleggio apparecchiatura	€ 18.680,00

Assistenza tecnica	€ 5.400,00
Formazione del personale	€ 650,00

Volumi di attività complessivi

Le quantità complessive presunte relative al materiale di consumo sono le seguenti:

- n. 5.200 kit monouso e monoconfezione per interventi di facoemulsificazione di cataratta;
- n. 5.200 sacche di soluzione salina oftalmica;
- n. 16 manipoli per facoemulsificazione;
- n. 16 manipoli per irriga;
- n. 32 punte riutilizzabili angolate 45°.

I dati sopra indicati riguardano unicamente la previsione dell'Azienda Ospedaliera; l'aggiudicatario della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l'espletamento della fornitura, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione della fornitura e sulle condizioni del contratto.

Prezzi offerti

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e nel loro complesso, remunerativi.

La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati con la presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'ANAC e/o da altri Osservatori acquisti/contratti nazionali e/o regionali all'uopo istituiti, siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

05 – Referenti dell'appalto

Per l'A.O. ICP:

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC): è individuato dall'A.O. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura in ordine ai consumabili, alla S.C. Farmacia; per le procedure per la qualità e rischio clinico, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato.

Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisor Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo

tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura.

Per l'Appaltatore:

Responsabile della commessa: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

06 – Variazioni

La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone delle prestazioni indicate agli artt. 2 e 4.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito all'art. 2. L'A.O. ICP potrà, pertanto, richiedere alla ditta aggiudicataria le necessarie variazioni (di sedi e di quantitativi), corrispondendo alla stessa, un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: *"Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto..."*.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 311 del DPR n. 207/2010, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

* * * * *

Nei casi sopra indicati, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

Il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

* * * * *

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

07 – Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di una fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'A.O., fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: *“Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”*

La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati con la presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'ANAC e/o da altri Osservatori acquisti/contratti all'uopo istituiti, siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

08 – Responsabilità civile, copertura assicurativa

L'Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a difetti o all'uso di materiali o articoli difettosi. La Società fornitrice sarà totalmente responsabile anche per la violazione di direttive UE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione.

L'Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda Ospedaliera, o a terzi, per fatto della Società aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione della fornitura, fatte salve le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda Ospedaliera.

In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto nonché al comportamento del personale dipendente dall'aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.

Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'aggiudicatario stesso.

* * * * *

Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera, nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso l'A.O. ICP, la Società aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all'Azienda Ospedaliera. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda Appaltante sarà esonerata e manlevata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.

09 - Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

3. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
4. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7 del succitato D. Lgs 163/06, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10 - Cessione del contratto e subappalto occulto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

* * * * *

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

* * * * *

L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

L'A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario della fornitura. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

11 – Interruzione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità della fornitura e degli annessi servizi, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi anche al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto in relazione ai servizi collegati alla fornitura, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto le modalità di garanzia del servizio, nel rispetto degli standard minimi, nonché al/ai Coordinatore-i/Assistente-i/Supervisore-i aziendali.

Qualora l'arbitraria sospensione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l'Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati, la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura e i servizi nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

12 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura e i correlati servizi, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativi la fornitura ed i relativi servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire la fornitura oggetto dell'affidamento ed i servizi alla stessa connessi in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'A.O. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente con riferimento ai servizi connessi alla fornitura di che trattasi;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori della fornitura oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o comunque nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura previsti dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione della fornitura, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi;
- liberare l'A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- segnalare alla Direzione sanitaria di presidio, nonché al DEC e alla S.C. Provveditorato Economato eventuali disagi, riscontrati durante l'espletamento della fornitura, tali da pregiudicare l'esito della fornitura stessa nonché la sicurezza degli operatori addetti;

- dotare il personale addetto ai servizi connessi alla fornitura di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dedicato allo svolgimento dei servizi relativi alla fornitura in appalto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento del servizio a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'espletamento della fornitura;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione della fornitura richiesta;

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.

13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) fornito dalla Stazione Appaltante e relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti

appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

14 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato 4 bis), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03", redatto dall'A.O. nel mese di marzo 2015.

Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (Allegato 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:

- all'anagrafica del/i appaltatore/i;
- ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguito il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI "programma di cooperazione e coordinamento").

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e l'Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante

15 – Codice etico aziendale e Patto di integrità

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine la ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito www.icp.mi.it

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'aggiudicatario, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del rispettivo contratto.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e relativi ordinativi di fornitura.

Il concorrente:

a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;

b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;

c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto e segnatamente:

- A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del Contratto eventualmente sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- C. l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All.A1 L.R. n.30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all' All.A1 L.R. n.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 163/2006.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, **ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014**, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, **esclusivamente in formato elettronico**, secondo le modalità sotto riportate.

Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale comprensiva di oneri annuali per l'eliminazione dei rischi da interferenza, sempre in formato elettronico.

* * * * *

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'AO ICP devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" di Milano
Codice Ipa	aoilp_mi
Codice Univoco Ufficio	UFUVGR
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	80031750153
Partita Iva	04408300152

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.

La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l'acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

* * * * *

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione della fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa AO in busta chiusa all'attenzione della S.C. Provveditorato Economato nonché presso il Presidio Ospedaliero Bassini per il quale la fornitura è resa per la parte di competenza. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

17 – Revisione prezzi

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo

dell'A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanando nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.

18 – Penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell' A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l' A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nel precedente art. 2, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1

per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;

- per ciascun giorno di ritardo nell'intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 2 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l' A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

* * * * *

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Questa Azienda Ospedaliera, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

* * * * *

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

19 - Diritto di recesso

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successive DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, n. X/1185 del 20 dicembre 2013 e n. X/1299 del 30 gennaio 2014, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

In tali casi l'Azienda Ospedaliera si riserva, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la Società aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC o FAX.

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente del Codice Etico approvato dall'A.O. Istituti clinici di Perfezionamento e pubblicato sul sito dell'Azienda medesima e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299.
- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Ditta aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la

produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsiasi riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

20 - Clausola risolutiva espressa

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
9. verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;
10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
11. subappalto totale o parziale non autorizzato;
12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;

15. rinuncia della ditta offerente.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In ogni caso nulla sarà comunque dovuto dalla Stazione appaltante alla società per gli investimenti attivati in ragione della stipula del contratto.

* * * * *

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contrante, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

Il Contrante, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata dalla tolleranza da parte dell'A.O. ICP con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'AO in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'AO avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

21 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento della società aggiudicataria il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

22 – Clausola di adesione

Le Stazioni Appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all'“Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”; pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, potranno richiedere alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all'Accordo e che, sebbene non abbiano partecipato *ab origine* alla gara, ne facciano espressa richiesta entro i successivi 18 mesi computati dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un valore massimo pari al 100% dell'importo di aggiudicazione complessivo riferito alla totalità delle forniture.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 1 – Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all'“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:

- A.O. "FATEBENEFRAELLI" - MILANO
- A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" – MONZA

- A.O. "S. PAOLO" – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU "AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA"
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

23 - Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'S.C. Provveditorato-Economato.

Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell'aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

24 – Foro competente e Giurisdizione

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione ed e alla esecuzione dei contratti, le parti concordano di eleggere - quale foro esclusivo e non concorrente - il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Resta salva l'applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. 163/06 per l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici .

25 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Luogo, data)

Firma per accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 1, 3, 6, 7, 11, 12,13, 15, 16, 18, 19, 20, 23 e 24.

(Luogo, data)

Firma per accettazione